

ALLEGATO 1

REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI PER L'ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE RELATIVA ALLE “LAVORAZIONI MECCANICHE IN GENERE E/O PULIZIA MECCANICA/ASPORTAZIONE DI MATERIALE EFFETTUATE SU METALLI E/O LEGHE METALLICHE”.

1 – Generalità

1.1 - Fasi della lavorazione

Gli impianti che svolgono le attività di “lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche” sono autorizzati a svolgere le seguenti fasi lavorative:

1. Lavorazioni meccaniche

- Tornitura
- Fresatura
- Trafilatura
- Rettifica
- Bobinatura
- Incisione
- Taglio
- Foratura
- Alesatura
- Tranciatura/Cesoatura
- Filettatura/ Maschiatura
- Deformazione plastica a freddo dei metalli
- Aggraffatura
- Limatura
- Calandratura
- Imbutitura
- Bordatura
- Fustellatura
- Piallatura
- Piegatura
- Altre fasi assimilabili

2. Pulizia meccanica/asportazione materiale metallico

- Levigatura
- Molatura
- Sbavatura
- Spazzolatura
- Smerigliatura
- Affilatura
- Satinatura
- Granigliatura
- Sabbiatura
- Lappatura/Lucidatura
- Carteggiatura
- Burattatura
- Pallinatura
- Altre fasi assimilabili

Sono soggette ad autorizzazione le “lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche”

- con consumo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno,

oppure

- con consumo di materiale abrasivo.

Al fine di stabilire la soglia di consumo di 500 Kg/anno di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni), si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono nella categoria presente nell'elenco di cui alla parte II dell'Allegato IV.

1.2 - Emissioni non soggette ad autorizzazione

Sono considerate trascurabili e non soggette ad autorizzazione le emissioni in atmosfera derivanti dalle lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 Kg/anno e senza consumo di materiale abrasivo.

Sono considerate trascurabili e non soggette ad autorizzazione, inoltre, le emissioni in atmosfera derivanti dalla carteggiatura a mano.

Gli impianti termici (industriali o misti) con potenzialità inferiore ai valori soglia di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte I dell'Allegato IV della Parte V del medesimo Decreto Legislativo.

2 - Qualità e quantità delle materie prime utilizzate

L'adesione all'autorizzazione generale comporta il fatto che il consumo massimo annuale complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) sia uguale o superiore a 500 kg/anno.

Le materie prime che possono essere utilizzate nelle operazioni di cui al paragrafo 1.1 sono:

- metalli e leghe metalliche,
- lubrificanti (oli emulsionati, oli lubrificanti, oli lubro-refrigeranti, ecc.),
- materiale abrasivo (graniglia metallica, sabbie, corindone, paste pulenti, abrasivi su supporto rigido o flessibile, ecc.).

L'adesione all'autorizzazione generale comporta per le attività di cui al paragrafo 1.1 il divieto di utilizzare:

- oli minerali non raffinati o blandamente raffinati;
- oli contenenti sodio nitrito.

Gli oli utilizzati devono subire un ricambio adeguato al fine di evitare "l'arricchimento" di idrocarburi policiclici aromatici (IPA); è altresì consigliabile che gli utensili e le lavorazioni siano il più possibile racchiuse da involucri.

3 - Prescrizioni relative all'installazione ed all'esercizio degli impianti

3.1 - Sistemi di captazione e abbattimento previsti

- a) Le fasi lavorative elencate al paragrafo 1.1 devono essere presidiate da idoneo sistema di aspirazione localizzato e le emissioni devono essere captate e convogliate all'esterno dell'ambiente di lavoro previa filtrazione con depolveratore a secco (es. filtro a tessuto o a cartucce) o sistema equivalente (precipitatore elettrostatico) con efficienza di filtrazione non inferiore al 90%. Si consiglia di dotare il sistema di abbattimento di uno strumento di controllo dell'efficienza filtrante (ad esempio pressostato differenziale).
- b) Il particolato raccolto dai sistemi di trattamento previsti alla lettera a) potrà essere convogliato ad un sistema di raccolta centrale – silos o container – ovvero raccolto in big-bags, adeguatamente sigillati in

ambienti chiusi al fine di limitarne le emissioni diffuse.

- c) Nel caso di convogliamento in silos o container, il trasporto del particolato dovrà avvenire mediante un sistema meccanico o pneumatico, sigillato dall'ambiente esterno, per impedirne la dispersione. Non è ammesso lo svuotamento del silos per caduta libera, anche se in area segregata.
- d) Lo sfiato del sistema di stoccaggio dovrà essere dotato di un impianto di filtrazione per l'abbattimento del particolato.
- e) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere sempre assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.

3.2 - Limiti di emissione

L'esercizio, la manutenzione dell'impianto e la sostituzione dei filtri devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati:

PROVENIENZA	INQUINANTE	VALORE LIMITE (mg/Nm ³)
Tutte le fasi lavorative di cui al paragrafo 1.1.	Polveri	5 mg/Nm ³
	Nebbie oleose*	5 mg/Nm ³
	Sostanze riportate nel D.Lgs. 152/06, in Allegato 1, Parte 2, Tabella B: Classe II (Nichel)	1 mg/Nm ³

*nel caso in cui vengano utilizzati oli nel processo produttivo.

In aggiunta ai limiti sulle sostanze di cui alla tabella precedente, qualora si svolgano le fasi di granigliatura e sabbiatura:

INQUINANTE	VALORE LIMITE (mg/Nm ³)
Sostanze riportate nel D.Lgs. 152/06, allegato I, parte II, punto 2, tabella B Classe III (Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espresso come SiO ₂) **	5 mg/Nm ³

** Il valore limite per il quarzo in polvere deve essere rispettato solo nel caso in cui si effettui l'attività di sabbiatura con microsfere contenenti silice.

3.3 – Manutenzione degli impianti e dei sistemi di abbattimento delle emissioni

Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.

La società deve dimostrare, qualora richiesto dagli organi di controllo, l'avvenuta manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di trattamento delle emissioni attraverso la compilazione di un registro delle manutenzioni (uno schema indicativo del registro può essere reperito all'appendice 2 – allegato VI – parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) o fornendo altra documentazione, da tenere a disposizione presso l'azienda, attestante gli avvenuti interventi di manutenzione.

4 - Prescrizioni relative ai condotti di scarico e modalità di effettuazione dei controlli

4.1 - Punti di prelievo e caratteristiche dei condotti

Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:

- il posizionamento delle prese di campionamento;
- l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva, lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

4.2 - Modalità di effettuazione dei controlli

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
M.U. 759:87	Ambienti di lavoro - Determinazione delle nebbie d'olio nell'aria - Metodo spettrometrico all'infrarosso
Norma UNI EN 14385:2004	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione dell'emissione totale di As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V.
Norma UNI 10568:1997	Misure alle emissioni. Determinazione della silice libera cristallina nei flussi gassosi convogliati. Metodo per diffrazione a raggi X.

I metodi di analisi prescritti per gli impianti nuovi restano validi fino all'emanazione del decreto che aggiornerà l'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.

La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione deve essere eseguita secondo i criteri riportati in allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi quando le concentrazioni, calcolate come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferiti ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni più gravose, rispettano i limiti imposti nel presente provvedimento.

4.3 - Periodicità dei controlli

La società deve effettuare il rilevamento delle emissioni in atmosfera per la determinazione di tutti i parametri previsti dal paragrafo 3.2 con le seguenti modalità:

- nel caso di installazione di un nuovo stabilimento, trasferimento o modifica sostanziale, entro il tempo massimo di 45 giorni dalla data di messa a regime, dovrà effettuare le misure analitiche delle emissioni almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviare copia dei certificati analitici alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento di Pordenone dell'ARPA FVG;
- in caso di impianti esistenti (già autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 o del D.Lgs. 152/06 o della determinazione dirigenziale n. 1222 del 17.05.10), entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale o entro 120 giorni in caso di adeguamento degli impianti, dovrà effettuare le misure analitiche delle emissioni (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviarne copia alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento di Pordenone dell'ARPA FVG (possono essere utilizzate le analisi di autocontrollo già eventualmente effettuate fino a 12 mesi prima dalla data di presentazione della domanda purché l'impianto non abbia subito modifiche sostanziali a seguito di un eventuale adeguamento).

Tutte le rilevazioni analitiche di cui sopra dovranno essere effettuate nelle condizioni più gravose di utilizzo dell'impianto.

Successivamente al rilevamento delle emissioni di cui sopra, le aziende non dovranno eseguire controlli

analitici periodici.